

OGGETTO: Comunicazione proroga termine di validità titoli abilitativi ex art. 10 septies Decreto Legge 21/03/2022 n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito in legge dalla Legge 20/05/2022 n. 51 e da ultimo aggiornato con Legge 27/02/2026 n. 26 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31/12/2025 n. 200

Il/La sottoscritto/a [redacted]
residente in [redacted]
Via/Piazza [redacted] n. [redacted]
Codice Fiscale [redacted]
telefono [redacted] cellulare [redacted]
e-mail [redacted]
PEC [redacted]

in qualità di

- proprietario
- amministratore del condominio (Codice Fiscale [redacted])
- legale rappresentante della società

[redacted]
con sede in [redacted]
Via/Piazza [redacted] n. [redacted]
Codice Fiscale [redacted]
PEC [redacted]

per i lavori da eseguire/in corso di esecuzione in Bagno a Ripoli – Via/P.zza

[redacted] n. [redacted] **di cui al seguente titolo ¹:**

- Permesso di Costruire n. [redacted] del [redacted]
(Pratica edilizia n. [redacted])
- SCIA prot. n. [redacted] del [redacted]
(Pratica edilizia n. [redacted])
- Autorizzazione paesaggistica n. [redacted] del [redacted]
(Pratica edilizia n. [redacted])

¹ Barrare la voce che interessa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 septies Decreto Legge 21/03/2022 n. 21, recante “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”, convertito in legge dalla Legge 20/05/2022 n. 51 e da ultimo aggiornato con Legge 27/02/2026 n. 26 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31/12/2025 n. 200

COMUNICA DI AVVALERSI DELLA PROROGA²

- DI 48 MESI, QUALORA NON ABBIA MAI USUFRUITO DELLA PROROGA ex art. 10-septies Decreto Legge 21/03/2022 n. 21 convertito in legge dalla Legge 20/05/2022 n. 51;**
 - DI ULTERIORI 36 MESI, QUALORA ABBIA GIÀ USUFRUITO DELLA PROROGA DI UN ANNO ex art. 10-septies Decreto Legge 21/03/2022 n. 21 convertito in legge dalla Legge 20/05/2022 n. 51;**
 - DI ULTERIORI 24 MESI, QUALORA ABBIA GIÀ USUFRUITO DELLA PROROGA DI DUE ANNI ex art. 10-septies Decreto Legge 21/03/2022 n. 21 convertito in legge dalla Legge 20/05/2022 n. 51;**
 - DI ULTERIORI 18 MESI, QUALORA ABBIA GIÀ USUFRUITO DELLA PROROGA DI 30 MESI ex art. 10-septies Decreto Legge 21/03/2022 n. 21 convertito in legge dalla Legge 20/05/2022 n. 51;**
 - DI ULTERIORI 12 MESI, QUALORA ABBIA GIÀ USUFRUITO DELLA PROROGA DI 36 MESI ex art. 10-septies Decreto Legge 21/03/2022 n. 21 convertito in legge dalla Legge 20/05/2022 n. 51;**
- del termine di inizio lavori
 - del termine di ultimazione lavori
 - del termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica

DICHIARANDO CHE

ricorrono le condizioni di cui al citato articolo (1) ed in particolare

- il termine di inizio o fine lavori non è già decorso al momento del deposito della presente comunicazione
- il titolo è stato rilasciato o si è formato entro il 31/12/2025
- il titolo abilitativo non risulta in contrasto, al momento del deposito della presente comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al Dlgs 42/2004

_____, lì _____

Il richiedente

² Barrare la voce che interessa

• **NEL CASO DI FIRMA AUTOGRAFA DEL TITOLARE DELLA PRATICA EDILIZIA, ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'**

• **NEL CASO LA PRESENTE VENGA TRASMESSA E/O FIRMATA DA PROFESSIONISTA, ALLEGARE PROCURA E DOCUMENTO DEL TITOLARE DELLA PRATICA EDILIZIA, SCARICABILE AL SEGUENTE LINK:**

<https://servizi.055055.it/gdfe/docs/gd:modulo/825cd50b-19df-41a2-9aba-0dcfe2908487?ente=048001&imgpreview=imgpreview:1679409179272#term=PROCURA&filters=>

AVVERTENZE

La presente comunicazione può essere depositata in modalità cartacea presso l'URP o inviata per PEC (comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it)

Trattandosi di comunicazione, l'Amministrazione prende atto della facoltà esercitata e solo nel caso non ricorrano i presupposti per l'applicazione della proroga verrà inviata specifica comunicazione al riguardo

(1) Si riporta per il testo dell'art. 10 septies Decreto Legge 21/03/2022 n. 21 convertito in legge dalla Legge 20/05/2022 n. 51 e da ultimo aggiornato con Legge 27/02/2026 n. 26 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31/12/2025 n. 200

Art. 10-septies (Misure a sostegno dell'edilizia privata)

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, **sono prorogati di quarantotto mesi:**

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'[articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati **fino al 31 dicembre 2025**, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#). La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), o ai sensi dell'[articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 settembre 2020, n. 120](#), e dell'[articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#);

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'[articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati **fino al 31 dicembre 2025**, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#). La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'[articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'[articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato [decreto-legge n. 76 del 2020](#).